

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA****UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE****COMUNICATO STAMPA****CONSIGLIO DI STATO: VIA LIBERA A RIFORMA CODICE CRISI D'IMPRESA, PILASTRO PNRR****“COMPOSIZIONE NEGOZIATA” STRUMENTO EFFICACE****PER CDS NECESSARIA FORMAZIONE SPECIFICA E MAGGIORE SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO**

Il Consiglio di Stato, con un articolato parere, pubblicato oggi, (il n. 832/2022) ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della direttiva 2019/1023/UE.

Si tratta di uno degli interventi di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come prioritari al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.

Il Consiglio di Stato ha condiviso la scelta del Governo di trasfondere nel Codice la legislazione emergenziale dei decreti legge n. 118 e n. 152 del 2021 e di collegare l'entrata in vigore dell'attuazione della direttiva a quella dell'intero Codice.

Apprezzata la scelta del Governo di rafforzare le procedure di allerta della crisi e di arricchire il diritto interno con lo strumento extragiudiziario della “composizione negoziata”. Nell'ambito della armonizzazione della legislazione europea, il nuovo strumento si colloca sul piano del rafforzamento degli strumenti di allerta precoce, volti ad individuare il prima possibile situazioni economico finanziarie che rendono concretamente probabile l'insolvenza del debitore e per questo destinato ad operare prima dell'utilizzo dei quadri di ristrutturazione preventiva. Caratterizzano la “composizione negoziata”: la volontarietà dell'accesso, il non spossessamento dell'imprenditore, la limitazione delle parentesi giudiziarie a quanto strettamente necessario anche alla garanzia dei creditori, la presenza di un esperto terzo rispetto alle parti con il ruolo di agevolare le trattative. Giudicato favorevolmente, anzi incoraggiato, il “costante monitoraggio” sull'applicazione concreta del nuovo strumento, tema sul quale il Consiglio di Stato, nei suoi recenti pareri, ha sempre richiamato l'attenzione.

Il Consiglio di Stato ha posto l'accento sulla necessità di una formazione specifica, oltre che della nuova figura degli esperti della composizione negoziata, anche dei Giudici e soprattutto degli imprenditori, essenziale per conferire effettività agli strumenti di allerta precoce.

Ha poi sottolineato la necessità di un maggior coordinamento con i “quadri di ristrutturazione preventiva” e con gli altri strumenti di regolazione della crisi previsti nel Codice o introdotti ex novo (come è per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), rilevando l'oggettiva moltiplicazione degli strumenti e il rischio di possibili sovrapposizioni e incertezze nella

individuazione dei presupposti per l'accesso all'uno o all'altro, a danno degli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla direttiva.

Critico il giudizio sul nuovo "piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione". Secondo il Consiglio di Stato, stante il gran numero di strumenti nazionali già disponibili, sarebbe stato sufficiente, per l'attuazione delle previsioni della direttiva, l'adattamento e la modifica del procedimento unitario, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo in continuità aziendale (oltre che del concordato minore), sulla base del principio di semplificazione normativa e del divieto di introduzione di profili di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, posti dalla legge di delegazione europea.

Roma, 13 maggio 2022